FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Roberto LAURINI avente ad oggetto la seguente condotta:

  Roberto LAURINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Aris San Polo Calcio:
  a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 100, comma 8, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.6.2026 ed in data 27.6.2026, inviato due messaggi al calciatore sig. S.M., all'epoca dei fatti tesserato per la Atlas Football Accademy Sagrado A.S.D., al fine di convincerlo a tesserarsi nella stagione sportiva 2026 – 2027 per la A.S.D. Aris San Paolo Calcio invitando lo stesso ad un incontro fissato per il giorno 29.6.2026 e prospettandogli un miglioramento della situazione tecnica personale consistente nell'opportunità di essere impiegato continuativamente nell'ambito della squadra militante nel campionato Under 17;
  b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D Aris San Polo Calcio militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores, in assenza dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Roberto LAURINI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LAURINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò